

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
02/10/2013
 Allegati presenti

DETERMINAZIONE (IMU) _ ANNO 2013	ALIQUOTE	IMPOSTA	MUNICIPALE	PROPRIA	<i>Nr. Progr.</i>	19
					<i>Data</i>	28/09/2013
					<i>Seduta NR.</i>	3
					<i>Cod Ente:</i>	CO-36025/R

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/09/2013

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare dell'Unione di Comuni, oggi 28/09/2013 alle ore 10:00 previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
GUALMINI ANTONELLA	S	DONADELLI MEDARDO	S		
PALADINI MAURIZIO	S	GUIDI ANDREA	S		
ZONA LAURA	S	FRANCESCONI ERIK	S		
ALBERGUCCI TIZIANO	S	CORIANI ROBERTA	N		
CORTI STEFANO	N	CASONI LUCA	S		
<i>Totale Presenti: 8</i>			<i>Totale Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

CORTI STEFANO; CORIANI ROBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, BUSCIGLIO GAETANO.

In qualità di SINDACO, il GUALMINI ANTONELLA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

, , ,

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) _ ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011, n. 214, con i quali viene **istituita l'Imposta Municipale Propria (di seguito, IMU)**, con anticipazione, **in via sperimentale**, a decorrere **dall'anno 2012** e fino al 2014;

TENUTO CONTO che **l'applicazione a regime dell'IMU è fissata all'anno 2015;**

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che *“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, nel testo novellato dall'art. 10 del D.L. n. 35 del 8/4/2013 (convertito in Legge n. 64 del 6/6/2013) che ha prorogato al **30/09/2013** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

VISTO l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al **30 novembre 2013** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

VISTO il D.L. nr. 54 del 21/05/2013 con il quale è stata disposta la sospensione del versamento della prima rata di acconto IMU relativa a:

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli);
- Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e per gli enti di edilizia residenziale pubblica;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali (fabbricati rurali strumentali e tutte le abitazioni rurali);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 28/09/2013

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. **39** del **28.09.2012**, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
- le deliberazioni di C.C. n. **40** del **28.09.2012**, con la quale sono state determinate per l'anno 2012 le aliquote per l' "IMU";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

CONSIDERATO

-- che **a decorrere dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere **inviare al Ministero dell'economia e delle finanze**, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque **entro trenta giorni** dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

-- che l'art.13, comma 13-bis, d.l. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011, disponeva, **con decorrenza dall'anno di imposta 2013**, che le *deliberazioni* di approvazione delle *aliquote* e della *detrazione* dell'imposta municipale propria devono essere inviate *esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico* di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. *L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.* In caso di *mancata pubblicazione* entro il termine del 30 aprile, le *aliquote* e la *detrazione* si intendono *prorogate* di anno in anno

-- che il legislatore, preso atto del mancato coordinamento tra il termine di cui sopra ed i termini previsti per l'approvazione del bilancio (30 giugno 2013), con il recente D.L. n° 35 del 08/04/2013 (Gazzetta Ufficiale n° 82 del 04/04/2013), art. 10, comma 4, lettera b), ha **modificato il citato comma 13-bis**;

VISTO l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011"*,
- lettera f): *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"*;
- lettera g): *"i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"*;

VISTO l'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 il quale recita: *"Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"*;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 28/09/2013

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote**, in aumento o in diminuzione, nel seguente modo:

- 1) **Aliquota di base 0,76 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;**
- 2) **Aliquota abitazione principale 0,4 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;**

TENUTO, altresì, **CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO, inoltre, che **per gli anni 2012 e 2013** la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200,00;

VISTO il **Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU**, approvato con precedente atto di Consiglio Comunale n. **39** in data odierna;

EVIDENZIATO che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, nr. 102, con cui vengono parzialmente attuati gli obiettivi di riforma prefissati nel D.L. nr. 54/2013 (*sospensione della prima rata IMU per alcune fattispecie imponibili.....nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare*), in particolare:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 28/09/2013

- **l'art. 1 del D.L. 102/2013** stabilisce, tra l'altro, che per l'anno 2013 **non è dovuto il pagamento della prima rata dell'IMU con riferimento agli immobili di cui alla sospensione già disposta con il dl n. 54 del 2013:**

- a) *abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);*
- b1) *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,*
- b2) *alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*
- b) *terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*

--- per quanto non attuato, il D.L. 102/2013 rinvia ad un decreto legge contestuale alla legge di stabilità 2014, che dovrebbe essere approvato ad ottobre. Con tale decreto, secondo un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28.08.2013, verrà abolita la seconda rata IMU e "a partire dal 2014, in luogo dell'IMU, entrerà in vigore la cosiddetta service tax";

Tutto ciò permesso e considerato, per l'anno 2013, si determinano le seguenti tariffe:

4 ‰	<p>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00</p>
9 ‰	<p>alloggi iscritti nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a canone libero. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 28/09/2013

	reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.
7,6 ‰	strutture ricettive iscritte in catasto nella categoria D2 'Alberghi, pensioni e residence
10,5 ‰	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

Visto

- lo Statuto comunale;
- il T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore I°_Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica/contabile, reso ai sensi dell'art. 49, T.U.E.L. nr. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013** :

4 ‰	ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
------------	--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 28/09/2013

	<p>abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00</p>
9 ‰	<p>alloggi iscritti nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a canone libero. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.</p>
7,6 ‰	strutture ricettive iscritte in catasto nella categoria D2 'Alberghi, pensioni e residence
10,5 ‰	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p>

3) **di dare atto**

- ⇒ che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1° gennaio 2013**;
- ⇒ che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con propria precedente deliberazione n. **39** in data odierna;

4) **di incaricare** l'Ufficio Tributi dell'Ente ad effettuare ogni adempimento conseguente al presente atto;

5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. LGS n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 28/09/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GUALMINI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BUSCIGLIO GAETANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line (L. 69/2009) accessibile al pubblico dal **02/10/2013** al **17/10/2013** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Montefiorino, li 02/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BUSCIGLIO GAETANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, li 02/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
BUSCIGLIO GAETANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il **14/10/2013**, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Montefiorino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....